Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINA N. 7/14/DIR

Archiviazione della controversia insorta tra CWNET s.r.l. e BT Italia S.p.A. in materia di inadempimenti di obblighi contrattuali relativi alla mancata migrazione dei clienti di CWNET dalla piattaforma di BT Italia S.p.A. ad altro operatore

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTE le direttive n. 2002/19/CE *(*"*direttiva accesso*"), 2002/20/CE ("*direttiva autorizzazioni*") e 2002/21/CE ("*direttiva quadro*"), così come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (il "*Codice*") e, in particolare, l'articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante "*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*" (di seguito denominato il "*Regolamento*") e in particolare l'articolo 12 comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione di un nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*", come da ultimo modificata dalla delibera n. 532/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTA l'istanza del 18 luglio 2013 della società CWNET s.r.l. (CWNET), acquisita dall'Autorità in pari data con prot. n. 39510, con la quale la predetta società ha richiesto all'Autorità la definizione della controversia insorta con la società BT Italia S.p.A. (BT Italia) per inadempimento di obblighi contrattuali, in particolare relativi alla migrazione massiva di numerazioni assegnate a CWNET dalla piattaforma di BT Italia ad altro operatore;

VISTA la nota prot. Agcom n. 42300 del 30 luglio 2013, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito "Direzione") ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse in prima udienza in data 16 settembre 2013;

VISTO il verbale dell'udienza del 16 settembre 2013;

CONSIDERATO che di seguito all'udienza di cui al punto che precede, con comunicazioni del 15 e del 25 novembre 2013 le parti hanno comunicato di aver intrapreso un percorso transattivo con relativa definizione di un progetto per la migrazione massiva delle numerazioni geografiche in uso a CWNET;

VISTA la comunicazione, inviata via *e-mail* in data 1° dicembre 2014 dal legale della società istante CWNET, con la quale è stato rappresentato che l'attività di migrazione oggetto di lite può considerarsi chiusa "*non più sussistendo le residue anomalie recentemente rilevate*" e quindi, per tale ragione, di rinunciare alla definizione della controversia insorta con BT Italia, chiedendone la definitiva archiviazione;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che *"il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza"*;

PRESO ATTO che, per effetto della comunicata rinuncia all'istanza da parte di CWNET, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione dell'avviata controversia;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra CWNET s.r.l. e BT Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità *www.agcom.it*.

Roma, 18 dicembre 2014

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco